**MODELLO DI DISCIPLINARE**

alLEGATO 5

**Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali con Paesi Africani nell’ambito del Piano Mattei e dell’iniziativa G7 “*Research Capacity Building with Africa*” – RCA – D.D. n. 353 del 18.11.2024**

 *Finanziamento di iniziative educative transnazionali con Paesi target del continente Africano, previsti nel Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei), e nell’iniziativa italiana “Research Capacity Building with Africa” presente nella Dichiarazione Finale Ministri G7 Scienza e Tecnologia.*

**DISCIPLINARE**

 *(ai sensi dell’art. 8, c. 7, dell’Avviso)*

**Articolo 1**

**Oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso (D.D. n. xx del xx) regola i rapporti tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi Ministero) e i Soggetti attuatori, i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi alla proposta progettuale denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denominazione* *Istituzione capofila)* in partenariato con\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*elencare membri del Partenariato*) *oppure* presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denominazione* *Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria*), composto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*elencare le Istituzioni universitarie)* cheprenderanno parte attivamente al progetto.

**Articolo 2**

**Obblighi del Soggetto attuatore**

1. I Soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo o revoca dello stesso:
	1. a rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
	2. ad aver adottato il *Gender Equality Plan,* oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
	3. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
	4. a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
	5. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
	6. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall’Avviso;
	7. ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell’università e della ricerca;
	8. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell’università e della ricerca;
	9. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’università e della ricerca, e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione dei progetti;
	10. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell’università e della ricerca sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
	11. ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale.
	12. il rispetto della normativa vigente, europea e nazionale, sugli appalti;
	13. l’invio della relazione tecnica intermedia, qualora sia stata richiesta l’anticipazione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) dell’Avviso comprovante il corretto avanzamento delle attività progettuali, così come approvate;
	14. l’invio della relazione tecnica finale, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, comprovante l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata;
	15. l’invio delle domande di rimborso all’Amministrazione centrale a conclusione dell’attività progettuale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati.

**Articolo 3**

**Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese**

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
	1. in esito alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo, l’Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 70% (settanta per cento) dell’importo ammesso al finanziamento;
	2. entro 30/60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, previa verifica del corretto svolgimento del progetto, della relazione tecnica finale e della domanda di saldo, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante, con un saldo finale del 30% (trenta per cento) dell’importo ammesso a finanziamento.
2. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o assicurata da uno strumento di garanzia da parte di un ente pubblico, valido per tutta la durata del progetto.
3. L’Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione, dovrà trasmettere al Ministero, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, una relazione tecnica intermedia e una relazione tecnica finale. Entrambe le relazioni dovranno essere comprensive della documentazione attestante le attività progettuali svolte nel periodo di riferimento e, nel caso della relazione tecnica finale, della domanda di saldo, che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. Le suddette relazioni tecniche sono sottoposte alla valutazione del Panel di cui all’art. 9, comma 2 dell’Avviso.
5. Il Ministero svolge i controlli di competenza “in itinere” sulla documentazione amministrativo–contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a.- in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.
6. All’esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Ministero procederà alla erogazione del saldo finale pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento.
7. Il contributo verrà erogato esclusivamente all’Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/ Fondazione universitaria, che dovranno impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza, come disciplinato dall’art. 4, comma 6, lett. e) dell’Avviso.
8. Per tutti i soggetti che non richiedono l’erogazione dell’anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica del raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto, previa trasmissione di una relazione tecnica finale e della domanda di rimborso a conclusione dell’attività progettuale.
9. Ciascuna erogazione è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

**Articolo 4**

**Durata del Progetto**

1. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già completate o avviate da parte dei Soggetti attuatori.
2. La durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

**Articolo 5**

**Variazioni del Progetto**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di presentazione della proposta progettuale ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell’intervento, come definite nell’Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all’esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione degli esperti della fase “in itinere”, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il limite del 30% (trenta per cento) del totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

**Articolo 6**

**Meccanismi sanzionatori**

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca ed i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell’Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
	1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
	2. l’intervento non sia stato realizzato o gli obiettivi previsti non siano stati raggiunti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
	3. l’attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
	4. il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
	5. mancato rispetto degli altri obblighi in capo al Soggetto attuatore di cui all’art. 12 dell’Avviso;
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi ed il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all’art. 9, comma 2, dell’Avviso, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto beneficiario e/o di escutere la garanzia fideiussoria.
5. I Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell’università e della ricerca per la rendicontazione telematica o, in alternativa, inviando una PEC all’indirizzo dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it. In tali casi, il Ministero dell’università e della ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

**Articolo 7**

**Normativa di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia a quanto stabilito dall’Avviso (D.D. n. 353 del 18.11.2024) e dalla vigente normativa eurounionale e nazionale.
2. Ciascun Soggetto attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale ed eurounionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

**Articolo 8**

**Obblighi dei Soggetti finanziati in caso di contestazioni**

1. Qualunque contestazione e/o eccezione mossa dai Soggetti attuatori o che dovesse comunque insorgere all’interno del Partenariato/Consorzio/Fondazione, o anche nei confronti del Ministero, non potrà giustificare nessuna eccezione di inadempimento né fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti attuatori con il presente Disciplinare.

**Articolo 9**

**Foro competente**

1. Il Ministero e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare, il Foro competente è quello di Roma.